

## REGOLAMENTO (CE) N. 433/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

## recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 170 e 171 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, prevede che per taluni prodotti debbano essere presentati titoli di esportazione. A fini di chiarezza è necessario annullare l'equivalente disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 57/2009 della Commissione, del 22 gennaio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(4)</sup>, esclude dal beneficio di una restituzione, a decorrere dal 23 gennaio 2009, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(5)</sup>. Pertanto, poiché il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 è diventato obsoleto, occorre sopprimerlo.
- (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(6)</sup>, elenca i documenti da presentare per

apportare la prova degli scambi con i paesi terzi. A fini di armonizzazione e di coerenza occorre riferirsi a questo articolo per quanto riguarda i regimi nell'ambito dei quali deve essere apportata la prova degli scambi in applicazione del regolamento (CE) n. 1282/2006. È necessario modificare di conseguenza l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

- (4) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione prevede che i titoli rilasciati conformemente a tali disposizioni sono validi unicamente per le esportazioni verso gli Stati Uniti d'America. Per garantire ciò e al fine di utilizzare al massimo il contingente, è opportuno che la garanzia sia liberata soltanto su presentazione di un documento di trasporto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. Occorre pertanto completare l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Per liberare le garanzie relative ai titoli attinenti alle esportazioni verso la Repubblica dominicana, è necessario, a fini di armonizzazione e di semplificazione nonché per alleviare l'onere amministrativo dell'esportatore, esigere il documento di trasporto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. Occorre modificare di conseguenza l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.
- (5) Il capitolo 4 dell'allegato I, parte 2, sezione I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(7)</sup>, è stato modificato. Occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1282/2006.
- (6) L'articolo 16 e l'appendice 2 dell'allegato III dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra <sup>(8)</sup>, la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE <sup>(9)</sup>, prevedono i contingenti tariffari del latte in polvere precedentemente contenuti nel Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana <sup>(10)</sup>, approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio <sup>(11)</sup>. Occorre aggiornare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1282/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 19 del 23.1.2009, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.<sup>(9)</sup> GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.<sup>(11)</sup> GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.